

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2247**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COSSIGA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2003**

—————

Norme speciali in materia di impedimento ad essere presente al dibattimento in un processo e al rinvio dello stesso previsti dagli articoli 420-*ter* e 486 del codice di procedura penale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La particolare natura degli assorbenti impegni derivanti al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dalla presidenza di turno della Unione europea, prevista a partire dal 1° luglio 2003, potrebbe essere d'ufficio considerato dal giudice impedimento temporaneo ma

continuativo. Al fine di una maggiore certezza giuridica si richiede l'adozione di norme speciali di diritto processuale penale in materia di impedimento degli imputati al dibattimento e di rinvio dello stesso, per il caso che le Autorità di cui sopra siano imputate in un processo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Norme speciali in materia di impedimento di cui agli articoli 420-ter e 486 del codice di procedura penale)*

1. Al capo XI del Titolo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prima dell'articolo 142, è inserito il seguente:

«Art. 141-bis. - *(Norme speciali relative all'impedimento a comparire dell'imputato).*  
- 1. È considerato impedimento temporaneo ma continuativo ai sensi degli articoli 420-ter e 486 del codice di procedura penale per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri, che siano imputati in un processo, il dovere di provvedere alla presidenza di turno dell'Unione europea di cui all'articolo 203 della versione consolidata del Trattato che istituisce le Comunità europee.

2. L'impedimento decorre da tre giorni prima dell'inizio e cessa trenta giorni dopo il termine del semestre di presidenza italiano.

3. Avuta comunicazione ufficiale dal Ministro della giustizia dell'evento internazionale di cui ai commi 1 e 2, il giudice rinvia il dibattimento nei termini previsti dal comma 2».

2. Il corso della prescrizione del reato rimane sospeso nei casi di rinvio previsti dalla disposizione introdotta dal presente articolo.

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.